



2020

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
ROBERTO DONEDDU**

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE DELL'AdG ANPAL DEL PON IOG DI
CUI ALLA NOTA PROT. N. 4649 DEL 23.04.2020 PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN
MODALITA' "A DISTANZA" NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PAR
SARDEGNA II FASE.**



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e s.m.i;
- VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 "Legge di stabilità 2020" pubblicata nel BURAS n. 13 (parte I e II) del 13 marzo 2020;
- VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 "Bilancio di previsione triennale 2020-2022" pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino n. 13 del 13 marzo 2020;
- VISTE la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- VISTI il Decreto N.P. n. 23845/38 del 03.07.2019 dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con cui sono conferite al dott. Roberto Doneddu le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e il Decreto N.P. n. 43934/120 del 31.12.2019 con il quale dette funzioni sono confermate per altri sei mesi (fino al 30.06.2020);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,



sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il successivo Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla *Youth Employment Initiative*, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani,



promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
- VISTA la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato per l'Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG autorizzando la II Fase del programma Garanzia Giovani;
- VISTO il Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019, che modifica il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, con il quale si è definita la ripartizione delle risorse del PON IOG tra le Regioni/PA assegnando alla Regione Sardegna € 44.008.195,00 di cui € 19.241.083,00 per l'Asse 1 destinati interamente ai NEET ed € 24.767.112,00 per l'Asse1 bis destinati a giovani fino a 35 anni anche non NEET;
- VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase (II fase) del Programma Garanzia Giovani;
- VISTE le note n. 1384 del 07.02.2019 e n. 2519 del 01.03.2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con le quali è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) e il piano finanziario con l'allocazione delle risorse nelle schede di misura distinte per Asse 1 e Asse 1 bis;



- VISTA la nota prot. n. 6615 del 19.02.2019 con la quale è stato trasmesso l'aggiornamento del quadro finanziario dell'Asse 1 bis del PAR, secondo le richieste della suddetta nota ANPAL;
- VISTA la D.G.R. n. 8/31 del 19.02.2019 con cui si procede all'approvazione del Piano di Attuazione Regionale relativo al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)" II Fase;
- VISTA la Determinazione n.1126 prot. n. 14518 del 09.04.2019 con cui si procede ad approvare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n 8/31 del 19.02.2019, nonché ad individuare i Responsabili di Scheda e relative funzioni e ad assegnare le risorse finanziarie;
- VISTA la determinazione n.726 prot. n. 10542 del 10.03.2020 che recepisce le disposizioni ANPAL in relazione alle schede misura 3, 5, 6, 6bis, ed approva le schede misure revisionate 2B, 3, 5 (ex 5A), 6 (ex 6A), 6bis;
- VISTO il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) versione 4.0 del PON IOG Regione Sardegna approvato con Determinazione n.6515 prot. N. 57268 del 21.12.2018;
- CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTE le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza epidemiologica COVID - 19
- VISTI il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, il DPCM del 01 aprile 2020, il DPCM del 10 aprile 2020 e il DPCM del 26 aprile 2020;
- VISTE l'ordinanza n.4 del Presidente della Regione dell'8 marzo 2020; l'ordinanza n.5 del Presidente della Regione del 9 marzo 2020, l'ordinanza n. 11 del Presidente della Regione del 24 marzo 2020; le ordinanze n. 12 e n. 13 del Presidente della Regione del



25 marzo 2020, le ordinanze n.14, n. 15 e n. 16 del Presidente della Regione del 3 aprile 2020, l'ordinanza n.17 del Presidente della Regione del 4 aprile 2020, l'ordinanza n. 18 del Presidente della Regione del 7 aprile 2020, l'ordinanza n. 19 del Presidente della Regione del 13 aprile 2020, l'ordinanza n. 20 del Presidente della Regione del 2 maggio 2020, l'ordinanza n. 21 del Presidente della Regione del 3 maggio 2020 ;

CONSIDERATO che per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, sono state disposte forti limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche ed è stato raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo e di ferie, nonché di modalità di lavoro agile;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, lett. h, del DPCM 8 marzo 2020 che prevede: *"sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché' della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza"*;

CONSIDERATO che l'emergenza legata al virus COVID-19 impedisce l'utilizzo di modalità di svolgimento delle attività progettuali in presenza fisica con contatti ravvicinati quali ad esempio formazione e consulenza individuale o per piccoli gruppi;

VISTE le note ANPAL n.3568 del 06.03.2020 e n. 3616 del 10.03.2020 che, considerata la situazione di emergenza legata al virus COVID-19, comunicano alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi che potrà essere utilizzata la modalità di formazione a distanza, anche qualora non prevista inizialmente dagli avvisi pubblici, per la prosecuzione delle attività assicurando così il conseguimento degli obiettivi degli interventi formativi nel rispetto della tutela dei destinatari stessi;

CONSIDERATO che le predette note dell'ANPAL formulano altresì alcune raccomandazioni tra cui la necessità di assicurare il tracciamento delle presenze, lo svolgimento delle prove intermedie, nonché l'opportunità di fare ricorso a opzioni semplificate di costo adottate



con Regolamento delegato (UE) 90/2017 e, in particolare, al costo riferito alla formazione (come previsto per le misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del PON IOG).

VISTA la nota Ares (2020)1609341 - 17/03/2020 con la quale la Commissione Europea comunica che la modalità a distanza, "nelle attuali condizioni, appare pressoché la sola percorribile per consentire l'attuazione almeno parziale delle attività FSE".

VISTA la nota ANPAL n. 4649 del 23.04.2020 con cui l'AdG del PON IOG ha trasmesso agli OO.II le indicazioni operative per la prosecuzione dell'attuazione delle misure nel contesto emergenziale COVID-19 in atto, ricorrendo a modalità di realizzazione delle attività "a distanza";

VISTA la nota prot n. 14638 del 27. 04.2020 indirizzata ai Responsabili di scheda del PON IOG per dare piena applicazione, durante il periodo di COVID-19, alle disposizioni contenute nella nota ANPAL n. 4649 del 23.04.2020;

CONSIDERATO che la suddetta nota fornisce indicazioni operative relative alle modalità per lo svolgimento "a distanza" delle attività di formazione, in coerenza con quanto rappresentato dall'Autorità Capofila del Fondo sociale Europeo (cfr. prot.3616 del 10.03.2020 e prot.3568 del 06.03.2020) e che, l'Autorità di Gestione del PON IOG ha inteso rappresentare agli OOII del PON IOG la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della modalità "a distanza" anche agli interventi di erogazione dei servizi al lavoro, accogliendo l'apertura della Commissione Europea, fornita all'interno della nota Ares(2020)1609341 del 17.03.2020;

CONSIDERATO che le disposizioni da adottare avranno carattere temporaneo e, saranno, quindi, riferibili al periodo di emergenza sanitaria in corso;

CONSIDERATO pertanto che, al fine di salvaguardare le attività già avviate con i giovani residenti nei territori regionali le disposizioni contenute nella predetta nota ANPAL n. 4649 del 23.04.2020 decorrono dalla data del 1° febbraio 2020, termine iniziale per l'ammissibilità della spesa per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19, già individuato dalla Commissione Europea all'interno del Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2020)113 final;



RITENUTO pertanto opportuno valutare l'applicazione della modalità "a distanza per l'erogazione delle misure di politica attiva previste dal PAR Sardegna, ove compatibile con le caratteristiche delle specifiche attività, al fine di pregiudicare il meno possibile l'attuazione del medesimo Piano e di assicurare continuità agli interventi ivi inclusi, preservando i percorsi di politica attiva già intrapresi e quelli da intraprendere da parte dei destinatari;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare, anche in caso di ricorso alla modalità a distanza per l'erogazione delle misure di politica attiva previste dal predetto PAR, il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di controllo derivanti dalle Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG e dal Regolamento Delegato (UE) n.90/2017 del 31/10/2016 e s.m.i..

RITENUTO pertanto, che per l'attuazione degli avvisi pubblicati e per quelli di prossima pubblicazione, sia necessario, durante il periodo emergenziale COVID-19, applicare le disposizioni contenute nella **nota ANPAL n. 4649 del 23.04.2020**, per l'attuazione delle operazioni finanziate a valere sul PAR Sardegna –PON IOG II Fase;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, durante il periodo emergenziale Covid-19, al fine di dare continuità al Programma, preservando i percorsi di politica attiva del PAR Sardegna-II Fase già intrapresi e quelli da intraprendere da parte dei destinatari relativamente all'attuazione degli avvisi pubblicati e per quelli di prossima pubblicazione, è prevista l'applicazione della modalità "a distanza" secondo le disposizioni contenute nella nota dell'AdG (ANPAL) del PON IOG n. 4649 del 23.04.2020;

ART. 2 Con riferimento alle **attività formative**, la modalità "a distanza", coerentemente con quanto previsto dal Regolamento delegato richiamato nelle premesse, è da considerarsi ammissibile per le attività che prevedono la partecipazione a corsi di formazione individuali, individualizzati o collettivi, con sistemi che consentano la partecipazione interattiva (live streaming interattivo). In particolare, tali momenti di insegnamento e di



apprendimento tra discenti e docenti dovranno avvenire attraverso il trasferimento diretto (es. lezione videotrasmissa, seminario in audio conferenza) e, in ogni caso, attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire le attività di controllo di primo livello da parte dell'OI, il rilevamento delle presenze con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la partecipazione (es. attraverso il rilascio di credenziali di accesso, rilevamento biometrico).

Ferme restando le previsioni del Regolamento delegato di cui alle premesse, si specifica che:

- la modalità di erogazione a distanza è ammessa per l'intero percorso, ovvero per le ore di formazione teorica e laboratoriale, ove quest'ultima sia prevista e compatibile con la finalità dell'attività realizzata;
- ai fini della tracciabilità del percorso e conseguentemente dell'ammissibilità della spesa la documentazione prodotta dal beneficiario in sede di consuntivazione dovrà contenere chiare indicazioni dell'effettivo ricorso alla modalità a distanza (ore erogate, contenuti veicolati e strumenti adottati);
- ai fini del riconoscimento dell'attività svolta, la presenza dei destinatari e degli operatori che erogano il servizio (es. tutor e docente, operatore del mercato del lavoro) dovrà essere tracciata attraverso la compilazione di un registro (online o cartaceo) all'interno del quale dovranno essere, altresì, specificati i luoghi e le modalità di svolgimento dell'attività;
- dovrà inoltre essere garantito il mantenimento di una copia digitale dell'intera attività formativa erogata (es. tabelle, log, tracciati, report) che il Beneficiario sarà tenuto a conservare presso la propria sede operativa e che dovrà esibire nel corso di eventuali controlli in loco.



ART. 3 Con riferimento alla **Misura 5 - Tirocinio extracurricolare**, laddove la natura delle attività del soggetto ospitante ne consenta la prosecuzione, si riconosce la possibilità che avvenga a distanza anche lo svolgimento dell'attività formativa legata al tirocinio extracurricolare. In tal caso sarà cura del soggetto promotore e del soggetto ospitante fornire un'adeguata attestazione circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto formativo anche mediante il ricorso a modalità attuative alternative e una chiara descrizione delle modalità con le quali sarà garantita la presenza e il supporto di un tutor che accompagni a distanza il tirocinante, attraverso adeguata strumentazione tecnologica.

ART. 4 Con riferimento alla **Misura 7.1** relativa ai **percorsi di accompagnamento che prevedono attività specialistiche per l'avvio di impresa**, si consente la realizzazione delle attività purché le stesse vengano svolte con tecnologie a distanza che configurano ambienti di "live streaming interattivo" (FAD sincrona e videoconferenze)

ART. 5 Con riferimento ai **servizi al lavoro** previsti dalla cornice attuativa della Garanzia Giovani (**Misura 1B, Misura 1C, Misura 3, Misura 5 e 5bis con riferimento alle attività di promozione del tirocinio, Misura 8**) è ammessa la modalità di erogazione a distanza, laddove gli operatori dei servizi pubblici e privati accreditati dispongano di idonea strumentazione, in grado di tracciare e rendere verificabili l'erogazione dei servizi svolti - in termini di tipologia di attività svolta, durata, destinatari trattati - nonché il conseguimento degli output previsti dalle diverse schede misura. I servizi al lavoro potranno essere erogati laddove l'operatore sia nelle condizioni di realizzare a distanza e tracciare le attività previste da ciascuna scheda misura (ad esempio, per la Misura 1C, di svolgere il colloquio di orientamento con il giovane mediante telefonia o altri supporti tecnologici), garantendo il rispetto degli adempimenti circa l'acquisizione della documentazione prevista dalle Linee Guida per la rendicontazione della spesa della seconda fase. Ferme restando, anche in tale ambito, le previsioni del Regolamento delegato di cui alle premesse, si precisa che:

- i servizi di accompagnamento al lavoro della **Misura 3** (quali, ad esempio, tutoring, consulenza, scouting delle offerte di lavoro presso i datori di lavoro) potranno essere erogati secondo la modalità a distanza sopra descritta. La consuntivazione del servizio si attiva esclusivamente a risultato raggiunto, ossia con la stipula di un contratto di lavoro in favore del destinatario. Quest'ultima disposizione è da ritenersi



valida anche per la quota del 30% di “premierità” prevista dalla **Misura 2A** – Formazione per l’inserimento lavorativo;

- per quanto riguarda gli interventi che prevedono la mobilità interregionale e all'estero, ovvero **Misura 5bis e Misura 8**, la modalità a distanza potrà essere utilizzata in via residuale esclusivamente per portare a termine interventi già attivati da parte dei destinatari.

ART. 6 Per entrambe le tipologie di servizio (**formazione e al lavoro**), si ribadisce che:

- la documentazione da produrre ai fini dell'ammissibilità della spesa dovrà essere in linea con quanto definito dal Regolamento Delegato (UE) 90/2017 del 31/10/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida per la rendicontazione delle spese. Di conseguenza, gli interventi svolti attraverso la modalità a distanza, dovranno garantire gli stessi criteri di valutazione sull'esistenza e sulla qualità degli output utilizzati per le attività svolte in presenza;
- il luogo “virtuale” di svolgimento delle attività a distanza non fa venir meno gli obblighi di conservazione della documentazione da sottoporre a controlli in loco presso la sede del Beneficiario da parte dell'Organismo Intermedio, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, nonché da parte della Commissione Europea.

Fermo restando gli obblighi sopra menzionati circa la tracciabilità e la verificabilità delle attività erogate a distanza, l'Organismo Intermedio del PON IOG potrà, con successivi atti di indirizzo, introdurre ulteriori disposizioni, anche in raccordo con i Responsabili di Scheda.

ART. 7 Tale modalità di lavoro, laddove utilizzata, non dovrà comportare ulteriori oneri aggiuntivi a carico del PON IOG, oltre quelli già previsti dalle unità di costo standard;

ART. 8 In considerazione delle condizioni di eccezionale emergenza in atto, l'Organismo Intermedio del PON IOG potrà accordare ai Beneficiari che ne faranno richiesta, la proroga del termine temporale di conclusione delle attività previste dai progetti, ove ritenuto opportuno, al fine di garantire l'attuazione dei percorsi già intrapresi con i destinatari finali.



- ART. 9** Nell'ambito dei principi generali di cui alla presente determinazione, i Responsabili di Scheda potranno fornire ai beneficiari, informando l'Organismo Intermedio, ulteriori istruzioni operative sulle modalità di svolgimento delle attività di formazione e servizi per il lavoro, nel rispetto di quanto contenuto nella nota ANPAL n. 4649 del 23.04.2020 e di eventuali successive indicazioni che potranno pervenire dalle Autorità nazionali o dalle Istituzioni comunitarie ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziati dal PON IOG;
- ART. 10** I Responsabili di scheda sono tenuti a monitorare le operazioni in corso, per consentire all'Organismo Intermedio una conoscenza in tempo reale della situazione anche al fine di assicurare le tempestività per gli eventuali provvedimenti di competenza
- ART. 11** Per le schede del PON IOG a regia nazionale si rinvia alle disposizioni contenute nella nota ANPAL n. 4649 del 23.04.2020;
- ART. 12** La presente determinazione:
- è adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl.ord.;
 - è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
- ART. 13** La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici www.sardegna lavoro.it nell'apposita sezione del Programma Garanzia Giovani del Sistema Informativo Lavoro (SIL);
- ART. 14** La presente determinazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all'indirizzo <https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>
- ART. 15** Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet



della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell'apposita sezione "Atti" del menu "Servizi" dedicata all'Assessorato del Lavoro).

IL Direttore Generale
L'Organismo Intermedio Garanzia Giovani
Roberto Doneddu
(F.to digitalmente)¹

¹Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. n. 71/40 del 16.12.2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Direttore del Servizio
di supporto all'AdG PO FSE: S.Ortu
Responsabile U.O.: F. Pisanu
F. Amministrativo: K.Torraco

Firmato digitalmente da

**ROBERTO
DONEDDU**